

"STATUTO

della **"ENERGEEA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE - DURATA

ART. 1 - E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione di "ENERGEEA società consortile a responsabilità limitata".

ART. 2 - La società ha sede nel comune di Pomarance all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3 - La società, senza fini di lucro, svolge, in raccordo con le competenti strutture degli enti soci ed a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, le seguenti attività:

a) valorizzazione delle competenze tecnico-scientifiche, con particolare riguardo ai soci, nel campo energetico ed ambientale, garantendo e favorendo la massima partecipazione alle reti di conoscenza;

b) sviluppo e realizzazione di un sistema di relazioni idoneo a consentire l'avvicinamento al mercato dell'innovazione tecnologica nel settore energia;

c) creazione di sistemi di appoggio per le imprese al settore delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico per accrescerne la competitività e garantirne l'innovazione;

d) progettazione ed erogazione di azioni formative che consentano il migliore ed efficace trasferimento di know how verso gli operatori del settore energia/ambiente;

e) sviluppo di attività di comunicazione sia in campo energetico che ambientale finalizzate alla diffusione della cultura della sostenibilità;

f) consolidamento di reti di relazioni regionali, nazionali ed internazionali, volte a favorire lo scambio di conoscenze tecnico-scientifiche nonché a massimizzare le opportunità di accesso a finanziamenti per progetti in materia energetica;

g) supporto alle Amministrazioni Pubbliche in campo energetico e della sostenibilità ambientale;

h) sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell'ambiente e del territorio;

i) innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui alle lettere precedenti e sostegno dell'innovazione nei proces-

si produttivi.

La società, potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 4 - La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2036 (duemilatrentasei) e può essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, per deliberazione dell'Assemblea.

ART. 5 - Possono far parte della società consortile gli Enti Pubblici Territoriali, gli Enti Pubblici non economici operanti nei settori oggetto delle attività di cui al precedente articolo 3, nonché gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni e consorzi, comunque denominati, costituiti e partecipati dai suddetti soggetti, purchè condividano gli scopi della società ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente statuto e degli altri atti, anche interni, che regolano la società.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI CONTRIBUTI SOCI

ART. 6 - Il capitale è fissato in Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento e zero centesimi).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, nel rispetto del diritto di opzione di cui all'art. 2481 c.c..

Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dall'Assemblea dei soci ai sensi del successivo articolo 11.

Ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. l'Assemblea delibera annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, il versamento da parte dei soci dei contributi in denaro necessari al raggiungimento degli scopi statutari determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo ovvero l'erogazione di servizi e/o attività a favore della società. Con la stessa delibera l'assemblea fissa annualmente l'entità dei detti servizi e/o attività e l'importo dei contributi, nonché le modalità ed i tempi di versamento, sulla base di un budget economico - finanziario, di una relazione illustrativa analitica e di un piano industriale pluriennale predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e approvato dall'Assemblea stessa en-

tro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

In caso di straordinaria necessità ed urgenza l'assemblea, su proposta ed appositamente convocata dall'organo amministrativo, potrà deliberare, con il voto favorevole di un numero di soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, il versamento di un contributo, da parte dei soci, ulteriore rispetto a quello annuale di cui al punto che precede; nel corso dell'assemblea devono essere illustrate ai soci le ragioni che giustificano la straordinaria necessità ed urgenza della richiesta, nonché l'esatto ammontare del contributo, le modalità e i tempi di versamento.

L'obbligo di corrispondere i contributi di cui sopra vincola tutti i soci per tutto il tempo di permanenza nella società.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..

Gli Enti Pubblici di Ricerca e le Università, ad eccezione dell'iniziale conferimento al capitale sociale, sono esonerati da qualsiasi apporto economico e non concorrono, pertanto, al ripianamento di eventuali disavanzi di gestione, essendo la loro partecipazione caratterizzata esclusivamente da apporti scientifici e tecnologici, personale ed eventualmente dalla messa a disposizione di strumentazione.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 7 - Ciascun socio può detenere una partecipazione minima pari al 4% (quattro per cento) del capitale Sociale ad eccezione del socio "CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA O CO.SVI.G.- S.R.L.", la cui partecipazione sociale non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale Sociale.

ART. 8 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

ART. 9 - Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2532 del codice civile.

ART. 10 - Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi a terzi, previa deliberazione di assenso al trasferimento dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale; agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità del pagamento. L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta degli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, con l'applicazione delle seguenti regole:

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, fatta salva la delibera assembleare di cui al primo comma del presente articolo, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;

- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora sia intervenuta la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo.

Nel caso in cui l'Assemblea non acconsenta al trasferimento di detta partecipazione, spetta al socio il diritto di recesso ai sensi del successivo articolo 23.

Il trasferimento per atto tra soci può avvenire liberamente.

ART. 11 - Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 intende essere ammesso alla Società deve farne domanda indirizzata al Consiglio d'Amministrazione, specificando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui al citato articolo 5;
- c) la partecipazione che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti del precedente articolo 7.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Il Consiglio di amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, deve convocare l'assemblea che può deliberare l'ammissione a socio del richiedente, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale. L'eventuale rigetto della domanda non deve essere motivato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12 - L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Le decisioni dell'assemblea prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, su proposta del Consiglio di Amministrazione unitamente ad una relazione sulla Gestione;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f) l'approvazione del budget economico-finanziario di cui all'art. 6 predisposto dal Consiglio di Amministrazione ove nominato o comunque dall'organo amministrativo in carica;
- g) la deliberazione relativa alle finalità, modalità di utilizzo e fissazione dell'ammontare dei contributi in denaro o servizi di cui all'art. 6;
- h) la decisione per l'ammissione di un nuovo socio;
- i) la nomina del Direttore Generale della società, di cui al successivo articolo 23.
- l) la nomina del Comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 24;
- m) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dell'Assemblea dei soci.

ART. 13 - Le decisioni dell'Assemblea dei soci, salvo che il presente statuto o la legge richiedano particolari maggioranze, sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e sono adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare, con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dello statuto.

ART. 14 - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio dei soci oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio, allegando la documentazione completa inerente gli oggetti delle deliberazioni; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure dai soci che costituiscono il 20% (venti per cento) del capitale sociale;

c) l'assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale; in seconda convocazione essa è valida quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; a prescindere dalle modalità di cui ai punti precedenti l'assemblea si intende in ogni caso regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e) il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risul-

tati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

h) il verbale dell'assemblea dovrà essere inviato a tutti i soci, agli amministratori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'assemblea.

DOMICILIO DEI SOCI

ART. 15 - Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese competente per il territorio.

Alla società devono essere comunicati a cura dei soci l'indirizzo, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo e-mail.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio dev'essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà alle relative comunicazioni al Registro delle Imprese competente.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni dei cui sopra.

OBBLIGHI DEI SOCI

ART. 16 - I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto sociale e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 17 - La società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci, viene amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri.

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- possono essere anche non soci;
- durano in carica tre esercizi ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa;
- non sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione stesso. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dell'Assemblea dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio.

ART. 18 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dell'Assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ART. 19 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

La rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione il quale è legale rappresentante della società o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

L'amministratore decade dal Consiglio d'Amministrazione in caso di tre assenze consecutive non giustificate dalle riunioni dello stesso.

ART. 20 - Il funzionamento del Consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il Consiglio prende atto della designazione del Presidente ai sensi del precedente art. 17 e, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti un Vice-Presidente, che esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge; non potranno in nessun caso formare oggetto di delega del Consiglio di Amministrazione ad uno o più amministratori le decisioni relative alle seguenti materie:

- predisposizione del budget della società contenente elementi e dati sui piani e programmi di investimento, sugli aspetti organizzativi e revisioni periodiche degli stessi, sulla pianta organica e relative variazioni;

- relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria della società da trasmettere ai soci entro il 31 luglio di ciascun anno;

- stipula di contratti di mutuo e/o (transazioni) finanziarie a medio e lungo termine, previsti nell'ambito del budget economico finanziario di cui all'art. 6;

- nomina degli eventuali direttori o procuratori della so-

cietà;

- acquisto, vendita, permuta, conferimento, locazione ultra novennale e locazione finanziaria attiva e passiva di beni immobili di proprietà della società, costituzione in pegno di titoli ed altri beni sociali, previsti nell'ambito del budget economico finanziario di cui all'art. 6;

b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un terzo degli amministratori;

c) al Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telex o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori, depositando la documentazione completa inerente gli oggetti delle deliberazioni presso la sede sociale; in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e delle relative deliberazioni si richiede la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

e) il Consiglio d'Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;

f) le decisioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori, con le modalità che verranno disciplinate da apposito regolamento.

g) Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audio-videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-

zazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

h) il Consiglio d'Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

ART. 21 - Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Il compenso dei componenti del Consiglio d'Amministrazione sarà definito dall'Assemblea.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 22 - La nomina del Collegio sindacale o del Sindaco Unico è facoltativa finché non ricorrano le condizioni previste ai commi 2 e 3 dell'art. 2477 del codice civile.

Ricorrendone le condizioni di legge in caso di nomina obbligatoria, sia in caso di nomina facoltativa, sempre con osservanza degli articoli 2477 e 2397 del codice civile, all'assemblea dei soci è riservata la facoltà di stabilire e di nominare l'organo di controllo nella sua composizione collegiale pluripersonale oppure monocratica nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti all'atto della nomina.

In caso di Collegio sindacale pluripersonale, esso sarà composto da tre membri effettivi e due sindaci supplenti.

I componenti dell'Organo di controllo, comunque composto, saranno scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 Codice Civile.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408 Codice Civile.

La retribuzione annuale dei membri dell'Organo di controllo, comunque composto, è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'Organo di controllo, indipendentemente dalla sua composizione, resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed i suoi componenti sono rieleggibili. I membri dell'Organo di controllo, comunque composto, possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

L'Organo di controllo, indipendentemente dalla sua composizione, ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Inoltre, i soci che rappresentino almeno un terzo del capita-

le hanno diritto di fare eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina dell'Organo di controllo, l'Assemblea dei soci potrà provvedere alla nomina di un Revisore unico iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rinnovabile.

Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile della società ai sensi dell'art 2409-ter cod. civ..

Il revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al revisore si applica la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dell'Assemblea dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

DIRETTORE GENERALE

ART. 23 - Il Direttore Generale dirige e coordina i servizi e gli uffici della Società e verifica il raggiungimento degli obiettivi. A tal fine esercita le seguenti funzioni:

- cura l'attuazione delle direttive e dei programmi d'attività e ne risponde al Consiglio di Amministrazione;
- provvede alla gestione del personale, delle risorse finanziarie e tecniche;
- adotta gli atti e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività in relazione alle finalità istituzionali;
- esercita tutte le altre funzioni demandategli dalle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale del Società.

Spetta al Direttore Generale l'emanazione di tutti gli atti dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'Ente.

Il Direttore generale partecipa con funzioni consultive e di

segretario alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico.

Specifiche e definite funzioni del Direttore Generale possono essere da questi delegate con proprio atto a responsabili di unità organizzativa mediante espressa attribuzione di competenza per materia e/o per processo.

Il Direttore Generale viene scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale ed è nominato dall'assemblea dei soci, nell'osservanza delle modalità previste dagli atti generali di organizzazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

ART. 24 - Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive in merito agli aspetti tecnico-scientifici delle attività svolte dalla Società; in particolare, il Comitato:

- a) elabora indicazioni operative per garantire standards scientifici di alta qualità alle attività della Società, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla assemblea e del piano annuale delle attività della Società;
- b) svolge attività di supervisione sull'attività scientifica della Società ed esprime valutazioni sui risultati conseguiti;
- c) esprime, per gli aspetti tecnico-scientifici di propria competenza, pareri su ogni oggetto ad esso sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato tecnico-scientifico, che dura in carica un triennio, è composto da tre membri esperti nelle materie di cui all'articolo 3 del presente Statuto nominati dall'assemblea dei soci, su indicazione dei soci, enti pubblici di ricerca. Le nomine effettuate, in caso di vacanza nel corso del triennio, hanno validità sino alla scadenza del triennio stesso.

Ai membri del Comitato tecnico-scientifico è riconosciuto un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura determinata dall'Assemblea e, comunque, non superiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi).

E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico è invitato permanente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza potere di voto.

Il Direttore della società svolge la funzione di segretario permanente delle assemblee del Comitato tecnico-scientifico.

Il comitato tecnico-scientifico individua tra i membri nominati quello avente le funzioni di Presidente del Comitato

tecnico-scientifico.

Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico:

- a) svolge funzioni di rappresentanza scientifica della Società;
- b) convoca e presiede le riunioni del Comitato tecnico-scientifico;
- c) formula pareri in merito ai contenuti e ai metodi scientifici delle attività svolte dalla Società
- d) partecipa come invitato permanente alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 25 - Il socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dalla legge e dal seguente statuto.

Il socio che intende esercitare il recesso deve darne avviso al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata a.r. indicando le proprie generalità e il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso diviene efficace decorsi 180 (centoottanta) giorni da quello in cui l'avviso è pervenuto alla sede della società. L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento interno, ove redatto, per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, per altri gravi motivi che comunque possano ledere gli interessi o l'immagine della società, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna anche temporanea dai pubblici uffici. La dichiarazione di fallimento di un socio è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della società, per decisione del Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perchè deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata a.r. nei dieci giorni liberi successivi alla delibera. Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Al socio receduto o escluso spetta la liquidazione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2473 c.c..

La liquidazione della quota verrà effettuata nel termine di 180 (centoottanta) giorni dalla determinazione del valore della stessa.

BILANCIO E UTILI

ART. 26 - Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, gli amministratori procedono alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 C.C., quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

La società consortile non ha scopo di lucro e, in considerazione della finalità di interesse pubblico della stessa, gli eventuali avanzi netti di esercizi, dedotti gli accantonamenti di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili e non possono in ogni caso essere distribuiti a soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 27 - La società si scioglie nei casi previsti dalla legge ex art. 2484 del C.C.

Nel caso di cui al precedente comma, l'assemblea con apposita deliberazione collegiale, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento dell'eventuale collegio, la loro nomina, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, i criteri per la liquidazione ed i loro poteri.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'articolo 2489 C.C..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

FORO COMPETENTE

ART. 28 Le controversie fra i soci e la società e i soci fra loro relativamente ai rapporti sociali sono di competenza del Tribunale di Pisa.

RINVIO ALLA LEGGE

ART. 29 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

F.to Ceccarelli Piero

" Dott.ssa Barbara Bartolini Notaio

===*===*===